



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici

Articolo 1 – Principi, definizioni e norme generali

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art.3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, a norma del quale la Provincia Regionale di Messina è tenuta a far fronte alle spese varie d'ufficio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole statali di istruzione media di secondo grado, con la finalità di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi e di consentire agli istituti scolastici di poter operare direttamente e tempestivamente nell'ambito delle spese di funzionamento e dell'ordinaria manutenzione.
2. Per "Istituto" si intende ogni Istituto scolastico di competenza provinciale avente personalità giuridica e ricadente nel territorio della Provincia Regionale di Messina.
3. Per consentire agli Istituti scolastici secondari con sede nel territorio della Provincia Regionale di Messina di poter operare nel senso indicato dal comma 1 del presente articolo, la Provincia istituisce nel proprio bilancio di previsione un'unica voce di spesa per ciascun Istituto.
4. Le somme stanziare nel bilancio a favore di ciascun Istituto sono erogate direttamente a favore dei destinatari in due ratei, ai sensi del successivo articolo 6, onde consentire agli istituti un'autonoma operatività nell'ambito delle spese di funzionamento e della manutenzione quotidiana. I provvedimenti di erogazione saranno adottati dalla Ragioneria Generale della Provincia.
5. Al termine di ciascun esercizio finanziario annuale, ogni Istituto scolastico rendiconta l'impiego delle risorse finanziarie nel corso del periodo di riferimento.


Articolo 2 – Spese varie d'ufficio

1. Nelle spese varie d'ufficio effettuabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della Legge n.23/96 sono comprese tutte le spese d'ufficio che gli Istituti effettuano per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per il loro funzionamento, compresi i servizi di fornitura di energia elettrica, idrica, di

metano-gas o gasolio e di telefonia.

2. Vi sono, altresì, comprese le spese necessarie:
 - a) per la riparazione o sostituzione, ove economicamente più vantaggiosa, di suppellettili;
 - b) per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
 - c) per i piccoli traslochi di arredi presso le sedi succursali ovvero nell'ambito della stessa sede;
 - d) spese per la pulitura e manutenzione ordinaria del verde nell'ambito dei plessi scolastici e relative pertinenze;
3. Per l'effettuazione degli interventi di cui al precedente punto 2 il Dirigente scolastico competente è tenuto a richiedere il parere preventivo del Dirigente a cui fa capo l'Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina.
4. Le spese relative a beni mobili, destinati per loro natura a un durevole impiego nel tempo, potranno essere effettuate solo previa obbligatoria dichiarazione di "fuori uso" e discarico dall'inventario dei beni da sostituire.

Articolo 3 – Spese per l'ordinaria manutenzione

1. Nelle spese relative alla "piccola manutenzione degli edifici" di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 23/96, sono comprese le spese finalizzate all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici e all'acquisto di beni strumentali e materiali necessari per l'esecuzione di detti lavori. In particolare sono compresi tutti gli interventi volti ad eliminare quei difetti e guasti conseguenti a danneggiamenti ed al deterioramento dell'immobile, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) riparazione o sostituzione dei servizi igienici ed opere consequenziali;
 - b) riparazione o sostituzione di parti degli impianti tecnologici (elettrico, antincendio, antifurto, di condizionamento, etc.) fatta eccezione per quegli interventi che interessano direttamente i circuiti generali di ciascun impianto; questi ultimi interventi sono consentiti solo nei casi di modesta entità;
 - c) riparazione pluviali ivi comprese le relative impermeabilizzazioni;
 - d) riparazione di inferriate di protezione, cancelli, porte, sia all'interno che all'esterno;
 - e) fornitura e posa in opera di estintori o macchinette antincendio, ivi compresa la manutenzione periodica e la ricarica degli estintori, semprechè l'Amministrazione Provinciale non abbia provveduto a tali esigenze con un proprio contratto d'appalto.
- 

Articolo 4 – Spese escluse

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, e restano di competenza diretta della Provincia Regionale di Messina, le spese per la manutenzione straordinaria e comunque ogni spesa non espressamente elencata negli articoli 2 e 3 dello stesso.
2. Sono escluse, altresì, le spese connesse all'esercizio dell'attività didattica, che restano di competenza delle istituzioni scolastiche.

Articolo 5 – Limite annuale e vincolo di destinazione

1. Le spese effettuate nell'ambito delle spese varie d'ufficio e per gli interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici non possono superare l'importo del fondo annuale assegnato all'Istituto.
2. È assolutamente vietato ogni utilizzo alternativo dei fondi assegnati, che hanno destinazione vincolata.

Articolo 6 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono determinati annualmente nell'ambito del bilancio di previsione della Provincia Regionale di Messina.
2. L'entità dei contributi potrà essere di anno in anno rideterminata compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con l'impiego dei fondi a carico della Provincia Regionale di Messina a ciò destinati.
3. I contributi previsti nel bilancio di previsione della Provincia per ciascun Istituto, saranno erogati agli stessi Istituti dopo il rendiconto delle spese, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente. Tuttavia, entro il mese di settembre di ogni anno la Provincia pagherà a ciascun Istituto una quota parte del contributo a titolo di anticipazione al 60% del previsionale. Il saldo sarà pagato dopo la presentazione del precedente rendiconto.
Per quanto concerne la fase transitoria, il contributo (che sarà previsto nel previsionale 2013 in corso di redazione) sarà corrisposto in due *tranches*: la prima entro il 30 novembre 2013 e la seconda dopo la presentazione del rendiconto da effettuarsi entro il 31 gennaio 2014.

Articolo 7 – Economie di gestione

1. Le risorse assegnate per un esercizio finanziario e non impegnate nell'anno di riferimento non possono essere trasferite all'esercizio successivo e vanno restituite all'Amministrazione Provinciale mediante reverse d'incasso intestata alla Tesoreria della Provincia Regionale di Messina. La ricevuta del versamento va allegata al rendiconto.

Articolo 8 – Compiti della Provincia

1. Il competente Ufficio Dirigenziale a cui fa capo l'Edilizia Scolastica esercita i controlli preventivi previsti dal presente regolamento, nonché i controlli consuntivi sui lavori effettuati. Provvede direttamente ad eseguire quegli interventi che, per rilevanza economica o complessità tecnica, non possono essere eseguiti direttamente dalle Istituzioni scolastiche.
2. La Ragioneria Generale esercita la vigilanza sulla corretta gestione dei fondi di cui si tratta ed effettua il controllo dei rendiconti di cui al seguente articolo.
3. I rispettivi Dirigenti dei Servizi di cui sopra sono autorizzati ad impartire alle Istituzioni scolastiche, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrizioni in ordine all'esecuzione.
4. I Dirigenti degli Uffici succitati sono altresì tenuti, ciascuno secondo le proprie competenze, a fornire ai Dirigenti degli Istituti scolastici destinatari del presente regolamento l'assistenza necessaria all'attuazione delle sue disposizioni, con particolare riferimento alla consulenza in merito ai profili tecnici e amministrativi delle procedure da espletare per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e per l'effettuazione delle spese di funzionamento (spese varie d'ufficio).

Articolo 9 – Rendicontazione



1. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a presentare al Dirigente della Ragioneria Generale della Provincia Regionale di Messina, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, idonea rendicontazione – redatta su carta intestata e sottoscritta dal Dirigente scolastico – costituita dall'elenco delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il funzionamento e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici con i relativi importi, accompagnato da dettagliata relazione esplicativa. La relativa documentazione giustificativa (ordinativi, fatture, documenti di trasporto, bolle di accompagnamento, ricevute o scontrini fiscali etc.), atta a dimostrare la

regolarità dell'utilizzo del fondo assegnato, dovrà essere consegnata alla Ragioneria Generale della Provincia in originale, mentre copia rimarrà agli atti della scuola a comprova delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Al rendiconto deve essere, altresì, allegato l'elenco dei beni mobili eventualmente acquistati con i fondi assegnati dall'Amministrazione Provinciale, corredato delle schede di nuova acquisizione dei beni mobili acquistati e delle schede di variazione dell'inventario per fuori uso dei beni sostituiti.
3. Ove siano conseguite economie di gestione, le Istituzioni scolastiche allegano al rendiconto la ricevuta del relativo versamento.
4. È fatto obbligo a ogni Istituto di conservare il rendiconto, unitamente a tutti gli allegati, per dieci anni successivi alla sua presentazione.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine stabilito comporta l'immediata sospensione del trasferimento dei fondi per l'anno successivo.
6. Le spese effettuate in violazione delle disposizioni dettate nel presente regolamento non sono ammesse a rendicontazione e restano a carico della scuola.

Articolo 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Dirigente della Ragioneria Generale della Provincia Regionale di Messina provvede ad invitare il Dirigente Scolastico a procedere all'immediata voltura a nome degli Istituti scolastici di tutti i rapporti attivi di fornitura di energia elettrica, idrica, di gas, metano o gasolio e di altri servizi che a suo tempo sono stati intestati alla Provincia Regionale di Messina relativamente ai plessi scolastici di rispettiva competenza. Lo stesso dicasi per le utenze telefoniche.
2. L'erogazione del contributo per il 2014 sarà anticipata entro il mese di febbraio dello stesso anno nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie e indicata nel bilancio di previsione 2014.
3. La gestione dell'IVA sui canoni di competenza degli Istituti scolastici è di esclusiva competenza degli stessi.
4. E' abrogato il "Regolamento per l'erogazione di fondi agli Istituti di Istruzione secondaria di pertinenza provinciale" approvato con deliberazione n.103 del 5/7/1999 del Consiglio Provinciale.

